

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11913 Anno 2019

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

Data pubblicazione: 07/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 29504-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

TOMASSI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MURATORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO GRIO;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 8267/392016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA
di LATINA, depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.

↳

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

0

r.g. 29504/17 Agenzia delle entrate c/ Tomassi Tommaso

Ritenuto che:

L'Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2005 (cd. redditometro) in relazione alla decadenza per omessa produzione documentale a seguito di invito ex art. 32 comma 4 dpr. 600/73. La CTR ha in particolare statuito che l'invito ad esibire la documentazione richiesta non conteneva lo specifico avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione.

Tommaso Tomassi si costituisce con controricorso. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso: a) per tardività, essendo stato notificato il 5.12.2017 in relazione a sentenza pubblicata il 13.12.2016, non applicandosi alla fattispecie la sospensione semestrale ex art. 11 comma 9 dl. 50/17, conv. in l. 96/17, in mancanza di istanza di definizione agevolata, mai avanzata dal contribuente; b) nonché per l'esistenza di un giudicato esterno, relativo a cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato.

Considerato che:

1. Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Sul punto va premesso che l'articolo 11 dl. 50/17, conv. in l. 96/17 consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio". Ai sensi del comma 9 dell'articolo 11, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di sei mesi, "i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce

giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.

Da ciò emerge che per beneficiare della definizione ai sensi della legge agevolativa è necessaria la domanda del contribuente – trattandosi di sua scelta insindacabile- ma ai fini dei termini per la proposizione del ricorso la sospensione è automatica, per rendere attuabile il dettato normativo. Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per sei mesi il termine per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v anche in tal senso la Circ. 28 luglio 2017 n. 22/E dell’Agenzia delle entrate, la cui interpretazione si condivide).

2. Va altresì respinta l’eccezione di giudicato esterno (sentenza della CTP emessa in relazione alla cartella di pagamento successiva all’avviso di accertamento di cui al presente ricorso) in mancanza di prova sul passaggio in giudicato della sentenza, riportata nel contesto del controricorso senza la relativa attestazione, e trattandosi comunque di atto diverso e successivo all’atto impugnato. Peraltro emerge dalla sentenza citata che la cartella, fa seguito ad accertamento portante il numero RC49192016722010, diverso dall’atto oggetto della presente controversia, come indicato a pag. 2 della sentenza impugnata.
3. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, art. 32 commi 4 e 5 d.p.r. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice di secondo grado, l’invito rivolto al

h

g

contribuente al fine di fornire la documentazione conteneva lo specifico avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione, riportando al tal fine stralcio dell'avviso impugnato contenente detta avvertenza.

4. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha ritenuto che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate giustifica l'esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell'Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione purché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco (cfr. Cass. n. 11765/2014).

Nella fattispecie la ricorrente Agenzia ha dimostrato - riportando in ricorso stralcio dell'atto impositivo- che questo conteneva tale avvertimento, con conseguente legittimità della sanzione di inutilizzabilità della documentazione tardivamente esibita.

La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Lazio che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

6

4

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa
composizione.

Roma, 13 marzo 2019

Il Presidente

RECORDE